

SENATO DELLA REPUBBLICA

X COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

RIUNIONE DEL 27 MARZO 1952

(72^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MACRELLI

INDICE

Per la sciagura di Mignano Montelupo :

PRESIDENTE Pag. 853

Sostituzione di componenti della Commissione :

PRESIDENTE 854
ROCCO 854

Disegni di legge :

(Discussione e approvazione)

« Istituzione di un " Fondo adeguamento pensioni " per migliorare il trattamento di pensione del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo » (N. 2153) :

PRESIDENTE 856
VIGIANI, *relatore* 854
MURDACA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 856

(Discussione e rinvio)

« Modificazione dell'articolo 1 della legge 30 giugno 1951, n. 606, e dell'articolo unico della legge 28 dicembre 1950, n. 1116, sul diritto alle prestazioni sanitarie delle persone di famiglia del lavoratore assicurato per la tubercolosi » (N. 2036) :

PRESIDENTE 861

MONALDI, *relatore* Pag. 860
PEZZINI 860
PALUMBO Giuseppina 860, 861
FARINA 861

« Determinazione dell'ammontare del contributo a carico del bilancio dello Stato per le spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro » (N. 2038) :

PRESIDENTE 862
GRAVA, *relatore* 861

La riunione ha inizio alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Barbareschi, Bei Adele, Bitossi, Bolognesi, Bosco Lucarelli, D'Aragona, Farina, Fiore, Grava, Macrelli, Mariani, Momigliano, Monaldi, Palumbo Giuseppina, Pezzini, Putinati, Sacco, Tambarin, Venditti, Vigiani, Zane, Elia e Rocco.

ANGELINI CESARE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Per la sciagura di Mignano Montelupo.

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi seguito dalla Commissione e dal rappresentante del Governo*). Desidero esprimere, il sentimento commosso e reverente della Commissione per le vittime della grave sciagura che ha colpito il nostro Paese e soprattutto popolazioni laboriose e care ad ogni cuore di italiano.

Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati hanno già inviato l'espressione del loro sentimento solidale a nome del popolo italiano. Noi, quale Commissione del lavoro,

siamo particolarmente toccati dal lutto che ha colpito la classe operaia. Credo quindi di interpretare i vostri sentimenti mandando un saluto memore ai caduti e le più vive condoglianze alle famiglie. A tal fine la Commissione invierà un telegramma al Prefetto della provincia ed al comune di Mignano.

(Si associano i senatori Venditti, Farina, Sacco, Mariani, Putinati, D'Aragona e, a nome del Governo, il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, onorevole Murdaca).

Sostituzione di componenti della Commissione.

PRESIDENTE. Comunico alla Commissione che sono venuti a far parte di essa il senatore Rocco, in sostituzione del collega Sinforiani ed il senatore Elia, in sostituzione del senatore Braccesi. All'uno e all'altro rivolgo un cordiale, affettuoso saluto a nome dei colleghi della 10ª.

ROCCO. Ringrazio l'onorevole Presidente del benevolo saluto: sono lieto di trovarmi nella Commissione del lavoro, elettissima per i suoi componenti. Posso dire, onorevoli senatori, che io non avrò altro che da apprendere dalla vostra competenza tecnica e dalla vostra saggezza politica.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Istituzione di un " Fondo adeguamento pensioni " per migliorare il trattamento di pensione del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo » (N. 2153).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di un " Fondo adeguamento pensioni " per migliorare il trattamento di pensione del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Vigiani.

VIGIANI, relatore. Premetto anzitutto che il parere della 5ª Commissione permanente (finanze e tesoro) che era stato richiesto su questo disegno di legge è pervenuto alla Pre-

sidenza della nostra Commissione in senso nettamente favorevole al disegno di legge stesso. Questo provvedimento n. 2153 che abbiamo oggi al nostro esame ricalca nella sostanza il provvedimento che la Commissione ha approvato nella seduta del 28 giugno 1951, provvedimento che portava il n. 1719, che fu approvato anche dalla XI Commissione della Camera e che poi divenne legge il 2 settembre 1951 con il n. 1101 e che riguardava le modifiche al trattamento di pensione al personale dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette. Il provvedimento odierno riguarda i dipendenti dalle gestioni delle imposte di consumo. Potrei quindi seguire le linee di quella mia relazione anche per questo provvedimento sicuro che come allora la onorevole Commissione vorrà approvarlo anche perchè questo come quel provvedimento sono il frutto di lunghi accordi svoltisi tra Ministero del lavoro e le categorie interessate. Si tratta nella sostanza di creare col nuovo fondo adeguamento pensioni uno strumento agile, basato sulla ripartizione, per consentire un apprezzabile aumento ai vecchi pensionati ed a quelli che ogni anno ai primi si aggiungeranno. Il fondo è costituito dall'assorbimento del fondo integrazione assicurazioni sociali istituito nel 1925 e dal fondo di solidarietà sociale istituito nel 1947 più un nuovo contributo aggiuntivo. Il nuovo onere, comprensivo anche degli oneri precedentemente dovuti ai due fondi ricordati, risulta attualmente del 2,45 per cento ripartito per l'1,75 per cento a carico del datore di lavoro e per lo 0,80 per cento a carico dei lavoratori. Se consideriamo che i contributi dovuti per i fondi suaccennati erano nel complesso pari al 2,33 per cento sull'intera retribuzione abbiamo che il nuovo onere è soltanto dello 0,12 per cento superiore al precedente. Il periodo stabilito per questo contributo nuovo va dal primo gennaio 1950 fino al 31 dicembre 1955, quindi è retroattivo; esso potrà subire variazioni solo nella eventualità che ci siano spostamenti sensibili nelle retribuzioni cioè spostamenti derivanti da accordi di carattere collettivo che siano superiori al 25 per cento delle retribuzioni in atto alla data del primo gennaio 1950. Le variazioni saranno proposte al Ministro del lavoro di concerto col Ministro del tesoro facendo

X COMMISSIONE (Lav. emigr., prev. soc.)

72ª RIUNIONE (27 marzo 1952)

ricorso ad un decreto presidenziale. Dopo la data del 31 dicembre 1955 la misura del contributo dovuto al fondo sarà invece stabilita in relazione agli oneri che graveranno sulla gestione del fondo stesso. La tabella delle nuove pensioni è così costituita: dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 313, che modificarono gli articoli 12 e 36 del regolamento di previdenza del personale addetto alle imposte di consumo che fu approvato col regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, riguardanti la misura annua della pensione per anzianità e per inabilità e dalla integrazione a carico del fondo calcolata su di una percentuale sulla retribuzione degli ultimi 12 mesi di effettivo servizio. La percentuale è stabilita nella misura della tabella di cui all'articolo 3 del progetto di legge ed è graduata in rapporto all'anzianità di iscrizione ed alla decorrenza della prestazione riferite tra il 1950 e il 1955 e va da un minimo di un trenta per cento fino al 45 per cento. L'applicazione di questo criterio consente di annullare quasi gli effetti della svalutazione monetaria che hanno negativamente influito sulla valutazione delle prestazioni assicurative di base. Infatti il calcolo della pensione di base, se non ci fosse stata la svalutazione, avrebbe raggiunto con 30 anni di anzianità il 47,51 per cento della retribuzione mentre per l'effetto negativo della svalutazione siamo scesi da un minimo del 5,50 per cento a un massimo del 18,50 per cento comprese tutte le integrazioni attualmente in atto. Per il personale che era già iscritto al fondo e che alla data di entrata in vigore del ricordato regolamento optò per le prestazioni del precedente regolamento in atto in base al regio decreto primo febbraio 1925 n. 217, le pensioni in atto hanno una analoga rivalutazione maggiorata di un 5 per cento di più in considerazione e dell'anzianità e dei maggiori contributi versati. La presente legge come la precedente ricordata e come la legge generale sulle pensioni riconosce il diritto della prosecuzione volontaria da parte degli iscritti al versamento dei contributi dovuti al fondo stesso per raggiungere il diritto alla pensione. Il diritto minimo di pensione riconosciuto comunque non può essere inferiore a lire 120 mila annue per anzianità

e a lire 108 mila annue per invalidità. Quindi si è stabilito un apprezzabile aumento anche sui minimi ed un limite al disotto del quale non si deve andare. Le pensioni per i superstiti sono calcolate in base al trattamento spettante all'assicurato applicando le percentuali del regolamento 20 ottobre 1939, n. 1863 e cioè: per il solo coniuge il 50 per cento; per i soli orfani: il 50 per cento per un orfano, il 60 per cento per due orfani, il 70 per cento per tre orfani, l'80 per cento per quattro orfani e più; per il coniuge e gli orfani: il 60 per cento con un solo orfano, il 70 per cento con due orfani, l'80 per cento con tre orfani e più.

Il trattamento complessivo spettante ai titolari di pensioni liquidate prima del primo gennaio 1950 è determinato però a far data dal primo gennaio 1950 secondo la misura della tabella di cui all'articolo 8 che partendo dalla divisione delle classi di importo della pensione di base che sono nel minimo di lire 2.999 fino al massimo che va da lire 22 mila a lire 29.999 stabilisce una rivalutazione che partendo dai minimi assicurati dall'articolo 6, cioè 120 mila per la vecchiaia e 108 mila per l'invalidità raggiunge le sue punte massime in lire 180 mila per la vecchiaia e 168 mila per l'invalidità. Per i superstiti la cui pensione deriva da pensione diretta liquidata con una decorrenza anteriore al primo gennaio 1950 il trattamento è determinato, a far data sempre dal primo gennaio 1950, in base alla stessa tabella dell'articolo 8 con le percentuali che ho ricordato. Tutto ciò che riguarda l'aumento derivante dal presente disegno di legge e la pensione di base è a carico dell'erigendo fondo adeguamento pensioni ivi compresa l'indennità caro-pane. All'articolo 11 si fa riferimento agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 313, alle indennità e contributi che hanno variato rispettivamente gli articoli 18 e 24 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 e che si riferiscono, il primo, al caso di morte dell'iscritto prima di avere raggiunto i dieci anni di iscrizione necessari per l'indennità ai superstiti, e, il secondo, alla facoltà dell'iscritto di richiedere il pagamento di *una tantum* se lo iscritto cessa di prestare servizio presso aziende di imposte di consumo; questo pagamento (rimborso e indennità) è calcolato solo sulla

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

72ª RIUNIONE (27 marzo 1952)

base dell'ammontare dei contributi dovuti alle assicurazioni di pensioni dirette e di famiglia con la esclusione quindi per questi due casi dei contributi dovuti al fondo adeguamento pensioni. La decorrenza della pensione di invalidità è stabilita dal primo giorno successivo a quello della presentazione della domanda. Ciò per evitare erronee interpretazioni dell'articolo 33 del regolamento per renderlo conforme al regolamento generale per l'assicurazione generale obbligatoria e questo per rendere possibile all'Istituto il pronto accertamento dei casi di infortunio e averne sollecita notizia. All'articolo 13 troviamo ripetuto e sanzionato il principio della solidarietà tra il nuovo gestore e il vecchio in caso di trapasso di azienda circa il versamento dei contributi. L'argomento che fu sviscerato e dibattuto in sede di esame della presente legge con una chiara dissertazione dell'attuale Ministro del lavoro allora Sottosegretario conforta la tesi sostenuta allora dai presentatori di quello emendamento che legava il dovere del contributo all'azienda più che al titolare dell'azienda medesima, in quanto anche in questa sede c'è stato il riconoscimento in questo senso. L'ultimo articolo del presente disegno di legge riguarda i contributi dovuti per il riconoscimento della maggiore anzianità posteriore e anteriore all'8 luglio 1938 e tardivamente denunciati; questi contributi vanno calcolati in base alla retribuzione corrisposta al dipendente al momento del riconoscimento della maggiore anzianità. Rimane solo la facoltà del versamento rateizzato per i datori di lavoro nel caso di riconoscimento di anzianità anteriore alla data dell'8 luglio 1938 mentre in unica soluzione avviene il versamento per il riconoscimento delle anzianità posteriori. L'ultimo articolo del disegno di legge chiarisce che per quanto non sia incompatibile con il presente disegno di legge rimane vigente ed operante il regolamento del 20 ottobre 1939, n. 1863.

Al relatore perciò non rimane ora che invitarvi all'esame ed all'approvazione degli articoli del disegno di legge atteso con ansia dalla categoria interessata. Vorrei perciò invitare i colleghi a non presentare modifiche per fare sì che il disegno di legge possa al più presto diventare legge. Possiamo procedere al suo

esame e alla sua approvazione con perfetta tranquillità di animo e questo sarà un atto di buona volontà per andare sempre di più incontro a questi e a tutti i vecchi lavoratori che in un settore o nell'altro sono gli artefici del benessere e del progresso della nostra Patria.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Vigiani per l'ampia ed esauriente relazione.

MURDACA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo non ha che da riportarsi alla relazione ministeriale allegata al disegno di legge e alla relazione orale fatta ora con tanta diligenza e accuratezza dal senatore Vigiani.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

È istituito, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, un « Fondo adeguamento pensioni » per provvedere alla corresponsione di assegni integrativi ai titolari di pensione a carico del Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, di cui all'articolo 316 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo approvato con il regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, modificato con il regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 264.

Per la gestione del « Fondo adeguamento pensioni » valgono le norme vigenti per la gestione del corrispondente Fondo di previdenza.

Limitatamente alla gestione relativa al personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, il « Fondo adeguamento pensioni »:

a) assorbe e sostituisce, con effetto dal 1° gennaio 1950, sia per quanto riguarda le prestazioni, sia per quanto si riferisce ai contributi, i trattamenti previsti dal decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 177 e successive modificazioni ed estensioni, dal decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689 e dalla legge 14 giugno 1949, n. 322 e successive modifiche, nonché il trattamento previsto dal decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563 e successive modifiche ed aggiunte;

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

72^a RIUNIONE (27 marzo 1952)

b) subentra, con effetto dalla stessa data del 1° gennaio 1950, nelle attività, passività, oneri e diritti del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali.

(È approvato).

Art. 2.

Il contributo dovuto al « Fondo adeguamento pensioni » di cui al precedente articolo è stabilito, per il periodo dal 1° gennaio 1950 al 31 dicembre 1955, nella misura del 2,45 per cento dell'intera retribuzione corrisposta al personale, soggetta al contributo per il Fondo di previdenza. Esso è per l'1,65 per cento a carico del datore di lavoro, per lo 0,80 per cento a carico del lavoratore e deve essere versato, in aggiunta al contributo assegnato alle assicurazioni di pensioni dirette e di famiglia, con le modalità e nei termini stabiliti dall'articolo 6 del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.

La misura del contributo predetto, successivamente al 31 dicembre 1955, sarà stabilita in relazione alla valutazione degli oneri gravanti sul « Fondo adeguamento pensioni » dopo tale data.

Entro il termine del 31 dicembre 1955, la misura del contributo dovuto al « Fondo ade-

guamento pensioni » sarà variata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, qualora, alle retribuzioni soggette a contributo, siano apportate variazioni di carattere collettivo superiori, nel complesso, al 25 per cento delle retribuzioni in vigore alla data del 1° gennaio 1950.

(È approvato).

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 313, riguardanti la liquidazione della pensione a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, a decorrere dal 1° gennaio 1950 e fino al 31 dicembre 1955, il trattamento complessivo liquidato o da liquidare agli aventi diritto è integrato fino a raggiungere una percentuale della retribuzione soggetta a contributo percepita dall'iscritto negli ultimi dodici mesi di effettivo servizio e per la quale è stato versato il contributo per il Fondo di previdenza.

Detta percentuale è stabilita nella seguente misura:

ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE (in anni)	Pensioni liquidate con decorrenza da data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni					
	1950	1951	1952	1953	1954	1955
da 5 a 7	30 %	31 %	32 %	33 %	34 %	35 %
» 8 » 12	32 %	33 %	34 %	35 %	36 %	37 %
» 13 » 17	34 %	35 %	36 %	37 %	38 %	39 %
» 18 » 22	36 %	37 %	38 %	39 %	40 %	41 %
» 23 » 27	38 %	39 %	40 %	41 %	42 %	43 %
» 28 » 30 ed oltre	40 %	41 %	42 %	43 %	44 %	45 %

(È approvato).

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

72^a RIUNIONE (27 marzo 1952)

Art. 4.

Per il personale di cui agli articoli 35 e 36 del regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, che

ha optato per le prestazioni stabilite dal regolamento approvato con il regio decreto 1° febbraio 1925, n. 217, le percentuali di cui all'articolo 3 sono sostituite dalle seguenti:

ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE (in anni)	Pensioni liquidate con decorrenza da data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni					
	1950	1951	1952	1953	1954	1955
da 5 a 7	35 %	36 %	37 %	38 %	39 %	40 %
» 8 » 12	37 %	38 %	39 %	40 %	41 %	42 %
» 13 » 17	39 %	40 %	41 %	42 %	43 %	44 %
» 18 » 22	41 %	42 %	43 %	44 %	45 %	46 %
» 23 » 27	43 %	44 %	45 %	46 %	47 %	48 %
» 28 » 30 ed oltre	45 %	46 %	47 %	48 %	49 %	50 %

(È approvato).

Art. 5.

Gli iscritti, cessati dal servizio, che continuano volontariamente l'assicurazione al Fondo ai sensi dell'articolo 24 del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 313, sono tenuti a versare a proprio carico l'intero contributo al « Fondo adeguamento pensioni », di cui al precedente articolo 2. Agli stessi è liquidata, al raggiungimento del diritto, una pensione calcolata, a norma della presente legge, sulla retribuzione goduta negli ultimi dodici mesi di servizio effettivo ed in base alla quale è stato versato il contributo per il Fondo di previdenza.

(È approvato).

Art. 6.

Le pensioni liquidate in base agli articoli 3, 4 e 5 non potranno in ogni caso essere inferiori a lire 120.000 annue, se liquidate per an-

zianità, e a lire 108.000 annue, se liquidate per invalidità.

(È approvato).

Art. 7.

Per le pensioni ai superstiti, al trattamento spettante all'assicurato in base alle norme della presente legge, si applicano le percentuali di cui all'articolo 17 del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.

(È approvato).

Art. 8.

Il trattamento complessivo spettante ai titolari di pensioni liquidate anteriormente al 1° gennaio 1950 a norma del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, modificato con il decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 313, è determinato, con effetto dalla stessa data del 1° gennaio 1950, nella misura risultante dalla seguente tabella:

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

72ª RIUNIONE (27 marzo 1952)

CLASSE DI IMPORTO DELLA PENSIONE BASE	Pensione annua	
	di vecchiaia	di invalidità
Fino a lire 2.999	120.000	108.000
da lire 3.000 a lire 5.999	132.000	120.000
» lire 6.000 » lire 8.999	144.000	132.000
» lire 9.000 » lire 11.999	156.000	138.000
» lire 12.000 » lire 14.999	162.000	144.000
» lire 15.000 » lire 17.999	168.000	150.000
» lire 18.000 » lire 21.999	174.000	156.000
» lire 22.000 » lire 29.999	180.000	168.000

Il trattamento complessivo spettante ai superstiti la cui pensione deriva da pensione diretta liquidata con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950, è determinato, con effetto dalla stessa data del 1° gennaio 1950 o da quella di decorrenza della pensione, se posteriore, applicando al corrispondente trattamento diretto, calcolato secondo la tabella precedente, le percentuali di cui all'articolo 17 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.

(È approvato).

Art. 9.

La differenza tra l'importo globale della pensione liquidata secondo le norme degli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e la pensione base è posta a carico del « Fondo adeguamento pensioni ».

(È approvato).

Art. 10.

Ai trattamenti complessivi spettanti in base agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della presente legge va aggiunta l'indennità di caropane, a norma del decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni ed aggiunte, da prelevarsi dal « Fondo adeguamento pensioni » istituito in base al precedente articolo 1.

(È approvato).

Art. 11.

Le indennità e i rimborsi di contributi di cui agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 313, sono sempre calcolate in base all'ammontare dei soli contributi assegnati alle assicurazioni di pensioni dirette e di famiglia.

(È approvato).

Art. 12.

All'articolo 33 del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, è aggiunto il seguente comma:

« La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda ».

(È approvato).

Art. 13.

All'articolo 6 del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, è aggiunto il seguente comma:

« In caso di trapasso, per qualsiasi motivo, di gestione di imposte di consumo, il nuovo gestore è solidalmente responsabile con i precedenti, per il mancato o irregolare versamento dei contributi relativi alle gestioni cessate ».

(È approvato).

Art. 14.

All'articolo 27 del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, modificato dall'articolo 3 del decreto del Presi-

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

72ª RIUNIONE (27 marzo 1952)

dente della Repubblica 1° luglio 1948, n. 1134, sono aggiunti i seguenti commi:

« I contributi per il riconoscimento di maggiore anzianità posteriore all'8 luglio 1938, tardivamente denunciata, sono calcolati sulla base della retribuzione corrisposta al dipendente al momento della denuncia della maggiore anzianità.

« Ugualmente sono calcolati in base alla retribuzione corrisposta dall'epoca del riconoscimento i contributi arretrati per i lavoratori che siano tardivamente denunciati per l'iscrizione al Fondo.

« I contributi relativi a periodi di anzianità successivi all'8 luglio 1938 devono essere versati in unica soluzione dal datore di lavoro che procede al riconoscimento dell'anzianità ».

(È approvato).

Art. 15.

Per tutto quanto non risulti modificato dalla presente legge, rimangono in vigore le norme del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 e successive modificazioni.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Boccassi e Cortese: « Modificazione dell'articolo 1 della legge 30 giugno 1951, n. 606, e dell'articolo unico della legge 28 dicembre 1950, n. 1116, sul diritto alle prestazioni sanitarie delle persone di famiglia del lavoratore assicurato per la tubercolosi » (N. 2036).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Boccassi e Cortese: « Modificazione dell'articolo 1 della legge 30 giugno 1951, n. 606, e dell'articolo unico della legge 28 dicembre 1950, n. 1116, sul diritto alle prestazioni sanitarie delle persone di famiglia del lavoratore assicurato per la tubercolosi ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore senatore Monaldi.

MONALDI, *relatore*. Desidero fare una proposta. Qui si tratta di un progetto che vuole estendere le prestazioni sanitarie a determinate categorie di persone. Sono logicamente favorevole al provvedimento e ritengo che l'aggravio che esso comporta sia sopportabile, penso d'altra parte che ci siano altre categorie che dovrebbero essere contemplate in questo disegno di legge e per non sminuzzare troppo la materia e per non dovere tornare ogni tanto sull'argomento con leggine particolari desidererei esaminare personalmente con il Ministro la possibilità di completare questa legge, tanto più che è veramente intenzione del Ministro addivenire a un riordinamento dell'assistenza sanitaria per tutti i settori. Su questo anzi c'è un impegno categorico da parte del Governo. Quindi, se il Presidente e la Commissione consentono, chiederei un breve rinvio.

PEZZINI. Vorrei richiamare alla memoria dei colleghi che in sede di discussione sulla riforma previdenziale è stato votato all'unanimità dal Senato un ordine del giorno Santero che impegnava il Governo a presentare un disegno di legge che riordinasse tutta la materia assistenziale nel termine di tre mesi. Ora mi pare molto opportuno che la proposta formulata dal collega Monaldi venga senz'altro accolta dalla Commissione nell'intesa che anche questa materia sia inserita nel riordinamento generale che si deve fare.

PALUMBO GIUSEPPINA. Vorrei un chiarimento dal senatore Monaldi. In questo disegno di legge, si parla di familiari aventi diritto alle prestazioni sanitarie. Si tratta dunque di tutti i familiari, anche dei figli inabili. Quali sono le categorie escluse cui l'onorevole Monaldi si è riferito?

MONALDI, *relatore*. Le categorie alle quali ho fatto riferimento sono i pensionati e gli orfani dei lavoratori. Ho già fatto uno studio in proposito e lo volevo sottoporre al Ministro per fargli vedere anche che l'aggravio eventuale sarebbe sopportabile. Includendo queste due categorie si potrebbe sistemare, non definitivamente, ma per un lungo periodo di tempo il settore « tubercolosi ».

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

72ª RIUNIONE (27 marzo 1952)

Con questo disegno di legge si pone il principio, che io condivido, secondo cui quando un individuo è stato malato, se ricade malato, in via generale, ricade malato per la continuazione della malattia. Questo concetto è scientificamente giusto, e lo dimostrerò, almeno nella grandissima parte dei casi. Allora questo concetto lo dobbiamo trasportare anche ai pensionati. Se i vecchi, dopo i 60 anni, hanno una malattia tubercolare, questa malattia è continuazione di precedenti processi perchè i processi primitivi dopo i 60 anni, a quanto risulta da una lunga serie di ricerche che stiamo facendo da 5 anni sui vecchi, sono assolutamente eccezionali. Ecco allora la necessità di estendere questo concetto anche a questa categoria. Lo stesso concetto non si può applicare invece agli orfani dei lavoratori perchè è logico che nei ragazzi il processo è primitivo e quindi appare per la prima volta. Perciò bisogna considerarli a parte. Senonchè vige qui un'altra disposizione. La legge istitutiva delle prestazioni faceva carico di tutta l'assistenza sanitaria all'I.N.A.M. che ha rifiutato però questa assistenza perchè non era attrezzata per la tubercolosi. Il legislatore di allora non tenne conto di questo e così gli orfani dei lavoratori sono rimasti esclusi dall'assistenza antitubercolare. Si è ricorso ad una infinità di stratagemmi per poter assistere questi ragazzi che sono sbattuti tra l'Alto Commissariato, l'I.N.A.M., l'I.N.P.S. ecc. Ora penso che tutti questi problemi si possano esaminare contemporaneamente. Naturalmente si può trattare anche dell'età dei figli che rimangono a carico dei genitori per l'assistenza antitubercolare. Queste sono le ragioni che mi spingono a proporre un breve rinvio del disegno di legge.

FARINA. Dopo le spiegazioni del senatore Monaldi penso che si possa accettare la sua proposta; non facciamoci però illusioni sull'ordine del giorno presentato dal senatore Santero che impegna il Governo a proporre un nuovo progetto generale entro tre mesi. È meglio che questa legge rimanga all'ordine del giorno della Commissione perchè è questo il problema che vogliamo risolvere, mentre l'ordine del giorno Santero riguarda una materia molto più ampia. Questo all'esame è un problema rimasto insoluto e quindi vorrei

pregare il senatore Monaldi di accelerare i suoi studi per poter in poco tempo varare questo disegno di legge.

PALUMBO GIUSEPPINA. Ringrazio il senatore Monaldi per le ampie spiegazioni che ha voluto dare e per la sua iniziativa di estendere questa assistenza a quelle due categorie bisognose; come è giusto però che l'onorevole Monaldi interPELLI il Governo per sentirne gli umori e le possibilità, sarebbe anche giusto che egli si accordasse con i colleghi Boccassi e Cortese in modo che la sua nuova proposta di assistenza venga a completare questa legge senza lasciare tutta la materia all'iniziativa del Governo che potrebbe in questo momento non avere piacere di affrontare il problema e far cadere così una iniziativa parlamentare tanto opportuna.

PRESIDENTE. Poichè tutti i senatori sono d'accordo si intende che la discussione di questo disegno di legge è rinviata ad una delle prossime riunioni con l'intesa che il senatore Monaldi prenderà contatto con il Ministro e i presentatori del disegno di legge per formulare un nuovo testo più aderente alla situazione assistenziale di queste categorie.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Determinazione dell'ammontare del contributo a carico del bilancio dello Stato per le spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro » (N. 2038) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Determinazione dell'ammontare del contributo a carico del bilancio dello Stato per le spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro ».

Ha facoltà di parlare il relatore Grava.

GRAVA, *relatore*. Speravo, onorevole Presidente, di poter riferire questa mattina sul disegno di legge, senonchè i colloqui da me avuti nei giorni scorsi col Presidente della 5ª Commissione che deve dare il parere per la parte finanziaria del disegno di legge mi impediscono di poter fare oggi una relazione. Infatti l'onorevole Paratore, pur riconoscendo che si tratta di una questione formale, è decisamente contrario al disegno di legge nel testo

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

72^a RIUNIONE (27 marzo 1952)

in cui è proposto. Egli infatti dice: come si fa a stabilire i fondi del 1945 quando non ci sono più? L'onorevole Paratore sostiene che il disegno di legge deve tornare alla Camera dei deputati perchè non si può accettare dal punto di vista economico e finanziario; egli è su questo punto fermissimo. Io speravo di avere con lui ulteriori colloqui per addivenire ad una nuova dizione accettabile da tutti i punti di vista, ma ciò mi è stato fino ad oggi impossibile per cui non posso svolgere ora la mia relazione. E questo mi dispiace proprio, tanto più che avrei colto questa occasione per proporre un ordine del giorno da sottoporre al Ministero del lavoro tendente a potenziare il più possibile l'Ispettorato del lavoro, i cui controlli e le cui funzioni, come ha ben sostenuto

all'inizio della riunione il senatore D'Aragona, si fanno sempre più necessari in relazione anche ai recenti disastri mincrari. Comunque ci occuperemo di questo in sede di discussione del disegno di legge, discussione che per il momento prego il Presidente e i colleghi della Commissione di voler rinviare per darmi modo di prendere con la 5^a Commissione gli opportuni accordi.

PRESIDENTE. Se nessuno si oppone alla richiesta motivata di rinvio fatta dal relatore, si intende che il disegno di legge verrà discusso in una delle prossime riunioni.

(Così rimane stabilito).

La riunione termina alle ore 11,30.